

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 4

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 24, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 138-bis, 139, 139-bis: *modifica della disciplina degli atti di sindacato ispettivo*)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSATO, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, ARLOTTI, BIONDELLI, BOBBA, BONACCORSI, BRAGA, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CARDINALE, CARRA, CARRESCIA, CASATI, CENNI, CENSORE, CHAOUKI, CIRIELLI, COMINELLI, COVELLO, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FERRO, FIANO, FITZGERALD NISSOLI, CARLO GALLI, GARAVINI, GHIZZONI, GINOBLE, GOZI, GRASSI, GREGORI, TINO IANNUZZI, IORI, MADIA, MAGORNO, MALPEZZI, MANFREDI, MARCHI, MARIANO, MELILLI, MOGHERINI, MORETTI, OLIARO, PASTORELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RIGONI, ROSTAN, RUBINATO, SANGA, SCALFAROTTO, VAZIO, ZARDINI

Presentata alla Presidenza della Camera il 9 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una democrazia matura e moderna il Parlamento, oltre alla funzione legislativa, è capace di svolgere in maniera efficace e tempestiva anche la funzione di controllo, in particolare sull'operato del Governo.

Tale funzione si viene a configurare attraverso una pluralità di modalità, tra le quali la più tradizionale è composta da tutta quella serie di strumenti cui si fa comunemente riferimento con il termine di "Sindacato ispettivo".

Adesso essa ruota, prevalentemente, attorno a due strumenti tradizionali: l'interpellanza e l'interrogazione, che può essere, a sua volta, sia a risposta orale, in Assemblea o in Commissione, sia a risposta scritta. A queste si aggiunge l'interrogazione a risposta immediata, il

cosiddetto *question time* e il *Premier question time*, cioè lo spazio dedicato alle domande dirette, mutuato dal sistema inglese e modificato con la riforma del 1997 (Art. 135-bis).

Molti tuttavia sono gli strumenti che mostrano il segno degli anni e molti sono dunque i profili su cui è necessario intervenire per rendere questa pluralità di strumenti realmente capace di assicurare maggiore efficacia all'azione di controllo e garantire al singolo parlamentare il diritto di vedere ascoltate le proprie richieste.

Rafforzare la funzione di controllo del Parlamento attraverso quegli strumenti che più direttamente incidono sulla possibilità di chiedere al Governo di rendere conto della sua azione, in maniera efficace e tempestiva, è importante perché

avvicinerebbe, tra le altre cose, la nostra forma di governo alle esperienze parlamentari più avanzate come quella della *House of Commons* in Gran Bretagna, garantendo non solo maggiore efficacia ma anche una maggiore trasparenza dell'azione del Governo.

La presente proposta non si propone dunque di stravolgere l'attuale assetto degli strumenti di sindacato ispettivo, ma, al contrario, intende razionalizzare e rendere più efficienti gli strumenti già presenti, confermando quelli che hanno mostrato la loro efficacia nel corso degli anni e revisionando quelli che invece non risultano più utili.

Il primo punto fermo è quello costituito dalla conferma delle interrogazioni a risposta scritta, che diventano il "modo normale" di proporre le interrogazioni, a disposizione di ciascun singolo deputato. La parte che più evidentemente è risultata lacunosa nel corso degli ultimi anni è stata la tempistica con la quale il Governo ha risposto alle interrogazioni medesime, essendo spesso impossibile vedere una risposta prima di mesi se non addirittura di anni e, non da ultimo, molto frequenti sono risultati i casi di interrogazioni cui non sia mai giunta risposta.

Per intervenire su questo problema la presente proposta di modificazione stabilisce che il Governo sia obbligato a rispondere in forma scritta entro un tempo massimo di venti giorni (Art. 128), assicurando in tal modo un tempo congruo al Governo per poter formulare una risposta adeguata e, al contempo, una maggiore "probabilità" di avere risposta per il singolo deputato.

Il singolo deputato, inoltre, continua ad avere la facoltà di richiedere risposta in Commissione (Art. 133), una prerogativa importante che si ritiene utile mantenere, a maggior ragione nei confronti di interrogazioni molto settoriali e tecniche che potrebbero essere utili allo svolgimento dei lavori istruttori della Commissione medesima.

La risposta alle interrogazioni può altresì avvenire in forma orale in Assemblea (Art. 129), ma per poter accedere a tale facoltà, è necessario che esse

siano sottoscritte da almeno venti deputati, a garanzia di maggior funzionalità dello strumento. Nella medesima ottica, è previsto che ciascun parlamentare non possa sottoscrivere più di due interrogazioni a risposta orale per ogni mese di lavoro parlamentare.

In caso di presentazione di un'interrogazione a risposta orale, il Governo è tenuto a rispondere entro quindici giorni dalla presentazione dell'interrogazione e in ciascuna settimana almeno un'intera parte antimeridiana o pomeridiana di seduta è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta orale. Si tratta di un'importante innovazione, considerando che la prassi ha mostrato in tempi recenti una decisa contrazione delle risposte del Governo sino alla situazione attuale in cui l'obbligo di risposta è di fatto completamente disatteso.

La presente proposta opera dunque un bilanciamento importante: da un lato obbliga il Governo a rispondere entro quindici giorni, dall'altro si interviene sul lato della legittimazione alla presentazione, introducendo il numero minimo di firme di venti deputati.

La presente proposta di modificazione del Regolamento — nell'ottica di razionalizzazione dei procedimenti cui essa si ispira — sopprime poi l'istituto delle interpellanze. Pensate per chiedere conto al Governo su determinati aspetti della sua politica, esse in realtà hanno finito per sovrapporsi alle interrogazioni sia per l'oggetto sia per l'ambito materiale su cui intervengono, sino a far venire meno la necessità di una loro distinzione.

Conseguentemente, non esisteranno più le interpellanze, e le interpellanze urgenti saranno sostituite dalle interrogazioni urgenti, presentate secondo le nuove modalità stabilite dall'articolo 135 del Regolamento.

La presente proposta, infatti, interviene anche a disciplinare le interrogazioni urgenti a risposta orale (Art. 135): viene stabilito che o un presidente di Gruppo, a nome del Gruppo di appartenenza, ovvero un numero di deputati non inferiore a quindici possano presen-

tarle e che il presidente del Gruppo e ciascun deputato possano sottoscrivere due interrogazioni urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare, aumentando sensibilmente il numero di atti urgenti rispetto a quello attualmente previsto. Solo per le interrogazioni urgenti viene prevista la possibilità di illustrarle per non più di cinque minuti; esse inoltre saranno presentate entro il martedì di ciascuna settimana e discusse il giovedì successivo.

Va rilevato che questa assimilazione fra interrogazioni urgenti e interpellanze urgenti rende sensibilmente più operativo lo strumento, consentendo un impiego più deciso da parte dei singoli parlamentari, pur nell'ottica di complessiva razionalizzazione che caratterizza tale proposta: oltre ai capigruppo, i sottoscrittori necessari per presentare un'interrogazione urgente sono infatti quindici, e non trenta come nelle interpellanze urgenti previste dall'abrogando articolo 138-*bis*; è raddoppiato il potere di firma mensile attribuito a ciascun singolo deputato.

La presente proposta non interviene, invece, sull'istituto del *question time* pre-

visto dall'articolo 135-*bis* del Regolamento, così come modificato dalla novella regolamentare del 1997. Sono invece modificati per coordinamento alla prevista soppressione dell'istituto delle interpellanze ulteriori articoli del Regolamento che a queste si riferiscono.

Si prevede inoltre che nel sito *internet* della Camera vengano pubblicati i dati, anche percentuali, relativi alle risposte del Governo, suddivisi per Ministero.

Non si intende sostenere che le modifiche del Regolamento avanzate da sole siano sufficienti per rendere la funzione di controllo del Parlamento efficiente e puntuale, ma si è comunque consapevoli che anche una riforma puntuale e mirata come quella che si propone la rafforzi in maniera significativa. La proposta che qui si offre alla Camera intende garantire una maggiore trasparenza dell'attività di Governo e al contempo incentivare anche una maggiore tempestività e costanza nelle risposte dei singoli Ministri, privilegiando al contempo gli atti che potenziano la funzione ispettiva piuttosto che garantire la visibilità individuale.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 24.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di **interpellanze e di** interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

ART. 128.

1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 24.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

ART. 128.

L'articolo è sostituito dal seguente:

1. *Identico.*

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato. **L'interrogazione può consistere altresì nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.**

(Vedi il comma 1 dell'articolo 129).

(Vedi il comma 1 dell'articolo 134).

(Vedi i commi 1 e 2 dell'articolo 134).

ART. 129.

1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.

ART. 130.

1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.

3. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

4. Fatti salvi i casi di cui agli articoli 129, 133, 135, 135-bis e 135-ter, il Governo risponde normalmente alle interrogazioni per iscritto.

5. Il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera entro venti giorni. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile della competente Commissione permanente.

ART. 129.

L'articolo 129 è sostituito dal seguente:

(Vedi, nella modifica proposta, il comma 3 dell'articolo 128).

1. Venti deputati possono presentare un'interrogazione chiedendo che il Governo risponda in forma orale in Assemblea.

2. Il Governo è tenuto a rispondere entro quindici giorni dalla presentazione dell'interrogazione. Se il Governo non risponde entro tale termine, l'interrogazione è posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea successiva a quella di scadenza del termine.

3. Ciascun deputato non può sottoscrivere più di due interrogazioni a risposta orale per ogni mese di lavoro parlamentare.

ART. 130.

L'articolo 130 è sostituito dal seguente:

1. Per ciascuna settimana di lavoro parlamentare almeno un'intera parte antimeridiana o pomeridiana di una seduta è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta orale. Il calendario dei lavori

2. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

ART. 134.

1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.

2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.

ART. 135.

1. Quando il Governo riconosca che un'interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.

dell'Assemblea può tuttavia prevedere, in alternativa, che in ciascuna seduta della settimana i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni.

Soppresso.

ART. 134.

L'articolo è abrogato.

(Vedi, nella modifica proposta, i commi 4 e 5 dell'articolo 128).

(Vedi, nella modifica proposta, il comma 5 dell'articolo 128).

ART. 135.

L'articolo 135 è sostituito dal seguente:

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a quindici possono presentare interrogazioni urgenti a risposta orale. Ciascun presidente di Gruppo e ciascun deputato possono sottoscrivere non più di due interrogazioni urgenti a risposta orale per ogni mese di lavoro parlamentare.

2. Le interrogazioni urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'articolo 132.

ART. 136.

1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.

2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

ART. 137.

1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.

3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.

4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea

3. Chi ha presentato un'interrogazione urgente ai sensi del presente articolo ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

ART. 136.

L'articolo 136 è sostituito dal seguente:

1. Nel sito *internet* della Camera sono pubblicati i dati, anche percentuali, relativi alle risposte fornite dal Governo alle interrogazioni, suddivisi per Ministero.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 137.

L'articolo è abrogato.

di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.

ART. 138.

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.

ART. 138-bis.

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.

ART. 139.

1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.

ART. 138.

L'articolo è abrogato.

ART. 138-bis.

L'articolo è abrogato.

ART. 139.

L'articolo 139 è sostituito dal seguente:

1. Per la presentazione di mozioni e di interrogazioni si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni, **delle interpellanze** e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.

3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e **interpellanze**, relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia un'unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

ART. 139-bis.

1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, **interpellanze** e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e **136**; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza ed alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.

3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

Soppresso.

ART. 139-bis.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della pubblicazione di mozioni e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110 e 128; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza ed alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



170020000980